REGOLAMENTO (CEE) N. 1254/81 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 1981

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, della sottovoce 29.15 A I della tariffa doganale comune, originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla fissazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate e alla sua applicazione, per il 1981, a taluni prodotti industriali originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativo alla sostituzione dell'ECU all'unità di conto europea negli atti comunitari (2),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato B, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato C, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12 ;

considerando che, ai sensi di detto articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca o rischia di provocare difficoltà economiche nella Comunità o in una regione della Comunità, la Commissione può procedere di propria iniziativa, o su rischiesta di uno Stato membro, al ripristino dei dazi doganali all'importazione dei prodotti in questione ;

considerando che per l'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, secondo i calcoli effettuati in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, la base di riferimento è fissata a 114 000 ECU ; che in data 16 aprile 1981, le importazioni di tali prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione ; che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficoltà economiche in una regione della Comunità ; che la Francia ha richiesto il ripristino della riscossione dei dazi doganali ; che, alla scadenza del termine di 10 giorni previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 12, tale Stato membro ha confermato la propria richiesta ; che è necessario, pertanto, ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 15 maggio 1981 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3322/80 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina :

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.15	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi ; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi policarbossilici aciclici : I. Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 354 del 29. 12. 1980, pag. 114.
(2) GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione